REGOLAMENTO (CEE) N. 1479/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1986

che completa l'allegato B del regolamento (CEE) n. 771/74 relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione, del 29 marzo 1974, relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 421/86 (4), comprende un allegato B, nel quale figura l'elenco delle varietà di canapa ; che le varietà elencate in tale allegato beneficiano di un aiuto in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 ;

considerando che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, occorre completare il suddetto allegato B per tener conto delle varietà di canapa utilizzata in questi Stati membri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 771/74 sono aggiunte le varietà « Delta — Llosa » e « Delta — 405 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1986/1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.
(4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 26.